

n R.G.A.C.



TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice istruttore,

letti gli atti, i documenti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti
a scioglimento della riserva assunta in data 20.4.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista l'eccezione preliminare di merito di nullità delle fidejussioni per cui è causa per contrasto con la
normativa antitrust e, in particolare, di nullità parziale della clausola negoziale derogatoria dell'art. 1957
c.c. con conseguente applicabilità della disciplina codicistica;

rilevato che risulta *ex actis* che il deposito del ricorso monitorio sia avvenuto ben oltre il termine di sei
mesi dall'invio (e dalla successiva ricezione) della raccomandata a/r di disdetta e revoca dei rapporti
bancari fonte del debito principale garantito;

ritenuto, pertanto, che la ridetta eccezione sia idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 187 co. 2
c.p.c., con assorbimento di ogni altro profilo dedotto in via pregiudiziale in rito nonché istruttorio e nel
merito della controversia, anche ex art. 648 c.p.c.;

letti gli artt. 187, co. 2, 189 e 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

fissa per la discussione e la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del

, invitando le parti a depositare i fogli di precisazione delle conclusioni per via telematica
almeno tre giorni prima dell'udienza così fissata.

Si comunichi.

Biella, 11.6.2021

Il Giudice